

tengono l'aumento dello stipendio dopo un sessennio, e infine hanno diritto ad una indennità in caso di cessazione dal servizio.

Ora il dare agli impiegati il diritto all'aumento del decimo dopo un quinquennio soltanto, vorrebbe precisamente dire che ad essi si concede un diritto maggiore che agli impiegati stabili. Per queste considerazioni, a parte quelle di carattere finanziario, io spero che l'onorevole Turati non vorrà insistere nel suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Callaini mi riferisco a quanto ha detto il relatore De Nava. Noi non possiamo considerare la portata finanziaria di questi emendamenti, e quindi nemmeno possiamo accettarli. Consento però ad accettare, come quello che ha lieve importanza, l'emendamento dell'onorevole Calissano, ma con la modifica per cui i sedici anni sono portati a diciotto.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati lo mantiene?

TURATI. L'abbandono.

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini ha presentato un emendamento pari a quello dell'onorevole Casciani. Lo mantiene?

CALLAINI. Lo mantengo. Sento con rammarico che il relatore ed il ministro, non per una ragione di giustizia (perchè la ragione di giustizia fu perorata da me) ma per una questione meschina di bilancio e di somma, non vogliono usare uguale trattamento ad impiegati ai quali si vuole rendere finalmente una riparazione, attesa dal 1882. Per questa ragione faccio appello ai miei colleghi sperando che, messo in votazione l'emendamento, vorranno approvarlo. Quindi vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini a nome anche degli onorevoli Merzi, Casciani e Caldesi propone che all'articolo terzo si aggiunga il seguente capoverso:

« A quelli poi che si trovano in dette condizioni da 12 anni, ed a quelli che nel periodo di oltre 12 anni abbiano conseguito una sola promozione, sarà concesso un secondo aumento del decimo dal 1° luglio 1904. »

L'onorevole Callaini, insistendo nel suo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, lo metto a partito.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento Calissano, che è accettato dal Governo e dalla Commissione con una lieve modificazione e che era sottoscritto dagli onorevoli: Calissano, Cao-Pinna, Pessano, Gavotti, Curreno, Calleri, Giaccone, Di Bagnasco, Arnaboldi e Furnari. Questo emendamento è il seguente: « A quelli infine che si trovano in dette condizioni, da 18 anni, sarà concesso un altro aumento al 1° gennaio 1905. »

Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Il Ministero e la Commissione hanno poi proposto quest'articolo aggiuntivo:

Prima dell'ultimo comma aggiungere:

« Ai funzionari presentemente provvisti dello stipendio di lire 6,000, sarà accordato dopo 4 anni dalla concessione del primo decimo un secondo aumento limitato a lire 400. »

Pongo a partito quest'emendamento.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo 10 così modificato.

(È approvato).

Articolo 11.

Ai funzionari iscritti nei ruoli del personale aggiunto che all'età di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che, in qualunque tempo, fossero dispensati d'ufficio per accertata inabilità, o per riduzione di corpo; alle vedove ed ai figli, in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sarà corrisposta, una volta tanto, un'indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 10 anni di servizio, e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

Nel computo dell'indennità sarà tenuto conto del servizio straordinario finora prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

(È approvato).

Articolo 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-904 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella G, annessa alla presente legge.